



*Agencia Autònoma per la Gestió
de l'Albó de Secretaris
de Municipis i Provincials
i Insulars*

Prot. Agencia Secretari
gascp aa
N°
del 12-04-2010

Riscontro Vs. e.mail del
Parere n.

Alla Dott. F

e.mail: j

E p.c.

Ufficio Pensioni
Agenzia Autònoma per la
gestione dell'Albó dei Secretari
Comunali e Provinciali
SEDE

OGGETTO: Possibilità di assumere
incarichi presso l'Ente in cui si è
prestato servizio dopo il
collocamento in pensione.

PD/13/2010

*Agencia Autònoma per la Gestió
de l'Albó de Secretaris
de Municipis i Provincials
i Insulars
D. T. 10/2010*



"Comune di Capri - Via IV Novembre, 105 - 80018 Capri (NA) - Tel. 081/4681111 - Fax 081/4681112 - Email: info@comune.capri.na.it

Con e.mail del 3 marzo scorso il dr. Luigi Mario Petrucci chiedeva a questa Agenzia di conoscere se dopo il collocamento in pensione avesse la possibilità di dare assistenza o consulenza presso un comune dove ha prestato servizio eventualmente anche senza corrispettivo, ma con il solo rimborso delle spese di viaggio.

Il quesito proposto pone due interrogativi fondamentali:

1. il primo concerne le modalità di assunzione di un incarico di consulenza con un Ente;
2. il secondo, invece, riguarda la ben più articolata e complessa questione concernente la possibilità di sommare il reddito da trattamento pensionistico e quello di lavoro.

La risposta al primo interrogativo necessita preliminarmente di una corretta interpretazione dell'art. 110 del TUEL relativo agli incarichi a contratto stipulabili da un ente Locale.

La norma dispone che l'affidamento di questi incarichi possa avvenire con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, con contratto di diritto privato, purché il soggetto incaricato disponga dei requisiti necessari per la copertura della qualifica professionale cui è destinato.

Un dato appare certo: gli incarichi di cui trattano le norme sopra citate hanno il tratto comune di essere necessariamente a tempo determinato.

Poiché gli incarichi extra dotazione organica, per espressa previsione di legge, non possono avere durata superiore al mandato elettorale del sindaco, si conviene in dottrina e in via di prassi che anche i contratti per la copertura di posti di responsabili di servizio o di qualifiche dirigenziali non possano durare oltre il mandato del sindaco.

Altro elemento comune a questo genere di incarichi è la loro chiara matrice contrattuale.



*Spazio e autonomia per la gestione della PA
con il Prof. Riccardo Liguori*

Non che ciò li differenzi in maniera rilevante dagli altri rapporti di impiego presso amministrazioni pubbliche, i quali sono a loro volta tutti contrattualizzati (salvo alcune eccezioni).

E', però, la specifica natura contrattuale di detti rapporti di lavoro "a contratto" che li differenzia dagli altri rapporti di lavoro "a tempo indeterminato".

Si tratta, infatti, nella sostanza di incarichi che non danno diritto all'inserimento nel "ruolo" dell'amministrazione conferente, intendendo per ruolo sostanzialmente la dotazione organica.

Allora, al di là dei contenuti contrattuali, primo vero tratto distintivo che caratterizza gli incarichi a contratto rispetto agli altri incarichi "normali" consiste proprio nel fatto che l'affidamento delle posizioni lavorative ai sensi dell'articolo 110 del TUEL non determina la "copertura" del posto disponibile nella dotazione organica.

Questo è certamente vero, per i contratti a tempo determinato "al di fuori della dotazione organica", che quindi non determinano il riempimento della "casella" nella dotazione organica, ma l'affiancamento alla dirigenza di ruolo, di dirigenti non di ruolo, con incarichi specifici e a tempo determinato.

Ma anche nel caso di posti in dotazione organica non si ha copertura del ruolo, in quanto pur essendo la fattispecie dedicata alla "copertura di posti" di responsabili dei servizi o degli uffici o di qualifiche dirigenziali, non si ha l'inserimento in ruolo poichè l'incaricato, anche se assunto con contratto di diritto pubblico, in realtà non occupa la "casella" in pianta stabile, ma solo per il tempo previsto dall'amministrazione per la realizzazione del progetto o degli obiettivi fissati.

La fattispecie è tipicamente quella del contratto a termine ed è una sostanziale deroga, ammessa dalla legge, al normale sistema di copertura delle qualifiche apicali mediante il concorso per l'immissione definitiva del dipendente così assunto nei ruoli organici dell'ente.



Repubblica Italiana, 1° Settembre 1946
alla Costituzione, all'Unità, al Lavoro

Per tali contratti, la legge prevede due moduli contrattuali alternativi: quello di diritto pubblico e quello di diritto privato.

Da parte di alcuni autori si è criticata questa bipartizione sul presupposto che anche il rapporto di lavoro presso le amministrazioni pubbliche è stato privatizzato. Ma a ben vedere, la distinzione tra contratto di lavoro pubblico e privato ha un significato preciso.

Il contratto di lavoro è pubblico, nel senso che il rapporto di lavoro è regolato, in questo caso, dalla complessa disciplina composta essenzialmente dal D.lgs 165/2001, dalle altre norme (comprese anche le varie leggi finanziarie) in materia di impiego presso le amministrazioni pubbliche, dalle norme di diritto civile compatibili con la predetta disciplina, nonché dai contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto, oltre che dal contratto individuale.

Nel caso del contratto di diritto privato, invece, il rapporto è regolato esclusivamente dal contratto individuale di lavoro, nel rispetto della disciplina generale del codice civile. Il contratto di diritto privato può, se le parti lo convengono, anche richiamare qualche istituto della normativa pubblicistica o del CCNL, ma tale disciplina ha valore come regolamentazione pattizia e può, pertanto, essere ampiamente derogata.

Si deve comprendere, senmai, se i contratti di diritto privato configurino necessariamente un rapporto di lavoro di tipo subordinato e, in secondo ordine, se sia compatibile con un incarico di diritto privato, lo svolgimento di altre attività di natura professionale.

Per quanto concerne il primo aspetto, è da ritenere che gli incarichi a contratto configurino un rapporto di lavoro subordinato, giacché i dirigenti o i responsabili di servizio sono sottoposti alle direttive degli organi politici, elemento che secondo gli insegnamenti della Cassazione identificano, insieme con l'obbligazione di risultato, il rapporto di lavoro subordinato.



*Commissione d'inchiesta per la "Cultura d'Uso, 2014"
in materia di "Pubblicità e Marketing"*

Pertanto, gli incarichi a contratto non configurano contratti d'opera professionale, nei quali, al contrario, non può esservi né soggezione alle direttive del committente, né obbligazione di risultato, bensì di mezzi, in quanto il professionista svolge il suo operato fornendo al committente la sua capacità secondo i migliori dettami della professione esercitata.

In quanto al secondo aspetto, proprio l'inapplicabilità della normativa pubblicistica (che prevede l'incompatibilità con altri lavori, subordinati o professionali, a meno che il dipendente pubblico non si collochi a part-time per non più del 50%) rende possibile l'espletamento di altri lavori, sia professionali, sia subordinati, purché il contratto individuale non lo vieti, determinando una situazione di esclusiva, che evidentemente nel caso di professionisti incaricati a contratto finirebbe per determinare il vistoso incremento del compenso.

Per quanto concerne gli incarichi extra dotazione organica la legge non chiarisce se essi possano essere considerati di diritto pubblico o di diritto privato, lasciando in sostanza indeterminata la relativa disciplina.

Depone, tuttavia, per la natura privatistica del contratto la specificazione secondo la quale il trattamento economico previsto per detti incarichi è espressamente qualificato "equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali e decentrati per il personale degli enti locali".

Se il contratto fosse di natura pubblica (nel senso sopra sottolineato) evidentemente il trattamento economico non potrebbe essere che quello previsto dai contratti collettivi; il riferimento all'equivalenza, invece, rivela che il legislatore considera gli incarichi extra dotazione organica estranei alla disciplina del D.lgs 165/2001, che rappresenta, dunque, solo una guida per la pattuizione privata tra le parti.

In sostanza, la fattispecie dell'articolo 110, comma 6 (le c.d. collaborazione esterne per incarichi di alta professionalità), coincide con quella della consulenza esterna: il consulente non è un dipendente dell'amministrazione, ma un



Municipalità di Capri - Comune di Capri
via S. Andrea, 1 - 80018 Capri (NA)

professionista che mette a disposizione degli uffici comunali le sue cognizioni tecniche su una certa materia per realizzare un obiettivo specifico.

Il consulente è dunque un prestatore di servizi, una risorsa del progetto, da utilizzare ai fini del conseguimento dell'obiettivo definito dall'ente, sicchè agisce per l'amministrazione, ma non per conto dell'amministrazione.

Il contratto per questi consulenti deve necessariamente essere a tempo determinato, perchè la loro prestazione è rivolta al conseguimento di un obiettivo: concluso il progetto gestionale alla base, anche il rapporto consulenziale deve conseguentemente concludersi.

Pertanto sulla base delle argomentazioni appena svolte si può ritenere ammissibile la conclusione di un contratto a tempo determinato per l'affidamento dell'incarico di consulenza, trattandosi, tra l'altro, di soggetto dotato di alte professionalità, avendo già ricoperto l'incarico di segretario comunale fino al pensionamento.

Quanto all'aspetto più problematico del cumulo del reddito da lavoro con la pensione di anzianità maturata dal dipendente, sono opportune alcune precisazioni ai fini di un corretto inquadramento del problema in modo da trarne correlativamente le giuste conclusioni.

La disciplina del cumulo tra pensioni e redditi di lavoro, è stata oggetto di innovazione con l'art. 19 del D.L. 112/2008, convertito in Legge 6-8-2008 n. 133 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria." - Pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195, S.O., ha abolito il divieto di cumulo tra redditi da pensione e altri redditi derivanti da lavoro autonomo o dipendente; in particolare la norma stabilisce che



*La Camera e il Senato della Repubblica
in Sessione Legislativa e in Sessione*

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009 le pensioni dirette di anzianità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente. A decorrere dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma sono totalmente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni dirette conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini e ai 60 anni per le donne a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima nonché della gestione separata di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a condizione che il soggetto abbia maturato i requisiti di cui all'articolo 1, commi 6 e 7 della legge 23 agosto 2004, n. 243 e successive modificazioni e integrazioni fermo restando il regime delle decorrenze dei trattamenti disciplinato dall'articolo 1, comma 6, della predetta legge n. 243 del 2004. Con effetto dalla medesima data di cui al primo periodo del presente comma relativamente alle pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo:

- a) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia anticipate liquidate con anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni;*
- b) sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo e dipendente le pensioni di vecchiaia liquidate a soggetti con età pari o superiore a 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne.*

2. I commi 21 e 22 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono soppressi.

3. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 758."

Per comprendere la portata della norma dobbiamo necessariamente fare qualche passo indietro e illustrare in cosa si concretizzasse il citato divieto di cumulo. In merito si deve rilevare come nel tempo si siano stratificate un gran numero di



*Il lavoro e l'Inps per la Costituzione del 1947
di Antonio Pizzarello e i collaboratori*

norme di legge e circolari di Ministeri ed Enti Previdenziali che hanno reso oggettivamente poco praticabile il terreno interpretativo.

Il divieto di cumulo integrale era sostanzialmente sempre esistito, ma riguardava soprattutto situazioni di lavoro dipendente che si andavano ad affiancare alla pensione.

Nel 1993 c'è una prima importante innovazione. L'art.10 del D.Lgs. 503/92 stabiliva che, a decorrere dal 1 gennaio 1994, tutte le pensioni dirette, di vecchiaia e invalidità, rientravano nel divieto di cumulo sia con redditi derivanti da lavoro dipendente (come nel passato) sia con redditi da lavoro autonomo (vera novità). Il lavoro autonomo veniva interpretato come *"tutti i redditi comunque ricollegabili ad un attività di lavoro scelta senza vincolo di subordinazione"*. Quindi rientravano agricoltori, artigiani, commercianti, professionisti, lavoratori con contratti di collaborazione.

L'art.1 comma 7 dello stesso D. Lgs. 503/92 prevedeva inoltre che *"il conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro"*, ossia chi aveva la pensione di vecchiaia non poteva svolgere lavoro dipendente pena la sospensione dell'intera pensione. Rimanevano fuori solo alcune categorie di lavoratori/pensionati e la maggiore eccezione riguarda coloro che avevano raggiunto la quota contributiva di 40 anni e coloro che sono pensionati di vecchiaia dopo aver raggiunto il limite minimo di età (60 anni per le donne, 65 per i maschi).

Per quanto riguarda i redditi da lavoro autonomo, oggetto del divieto di cumulo sono i redditi netti da pensione eccedenti il trattamento minimo, nella misura del 50% e fino a concorrenza dei redditi stessi. In sostanza, in caso di accertata sussistenza dell'ulteriore reddito da sommarsi alla pensione, quest'ultima veniva



*Il bene è la libertà per la Libertà della vita
per la libertà, la giustizia e il bene comune*

sospesa nella misura del 50%, calcolato dopo aver detratto il trattamento minimo INPS.

Al momento della conclusione dell'anno solare ci sarebbe la verifica se i redditi aggiuntivi erano inferiori o superiori alla quota di pensione sospesa. Nel primo caso - quando cioè gli ulteriori guadagni non avessero compensato la quota di pensione sospesa, quest'ultima sarebbe stata ripristinata per la differenza e, nel secondo caso il pensionato avrebbe avuto una decurtazione della pensione pari alla quota sospesa. A conti fatti una misura che appariva iniqua per le pensioni medie e per coloro che guadagnavano relativamente poco dal lavoro svolto in costanza di pensione. Infatti la decurtazione era uguale per guadagni pari alla sospensione ma anche per cifre molto maggiori, e senza limite di importo; quindi - se proprio si doveva incorrere nel divieto di cumulo - tanto valeva farlo (se possibile s'intende) guadagnando cifre alte.

Questo sistema di calcolo del cumulo ha indotto molti pensionati - nei fatti - a orientarsi verso il "lavoro nero", ossia in violazione delle norme in materia, sia fiscali, che contributive che assicurative; infatti per guadagni di scarsa rilevanza, svolti magari per integrare la pensione non altissima, si verificava che i redditi guadagnati - se sottoposti alla tassazione e al divieto di cumulo - portavano ad una sostanziale neutralità, ossia il pensionato non guadagnava nulla, pur avendo lavorato di più.

Con la L. 388/2000 vengono introdotte alcune novità; in particolare il comma 2 dell'art. 72 prevede che *"a decorrere dal 1° gennaio 2001 le quote delle pensioni dirette di anzianità, di invalidità e degli assegni diretti di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima, eccedenti l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo nella misura del 70 per cento. Le relative trattenute non possono, in ogni caso, superare il valore pari al 30 per cento dei predetti*



*Legge n. 38 del 29.1.2000 (Legge n. 38 del 29.1.2000)
del 29 gennaio 2000, n. 38*

*redditi. Per i trattamenti liquidati in data precedente al 1° gennaio 2001 si applica la relativa
previgente disciplina se più favorevole”.*

Per le pensioni retributive o a calcolo misto, corrisposte dall'INPDAP o dall'INPS, la disciplina, dettata dall'art. 72 della legge 388/2000 in vigore dal 1° gennaio 2001, è diversa a seconda che la pensione sia di vecchiaia o di anzianità.

Il trattamento cosiddetto di anzianità è quello percepito prima dell'età pensionabile, al maturare di determinati requisiti minimi di contribuzione e/o di età.

Per pensione di vecchiaia s'intende, invece, quella spettante all'età pensionabile prevista dall'ordinamento dell'Ente di appartenenza. Inoltre, la pensione è considerata di vecchiaia, a prescindere dall'età anagrafica, nei casi in cui il dipendente ha raggiunto un numero di anni utili (di servizio, riscattati o ricongiunti) pari a 40 anni.

Le pensioni di vecchiaia sono integralmente cumulabili con qualsiasi reddito di lavoro svolto sia a rapporto di dipendenza sia a carattere autonomo.

Il pensionato di vecchiaia (donne a 60 anni, uomini a 65 oppure, a prescindere dall'età, con 40 anni di servizio utile) può quindi iniziare o riprendere qualsiasi attività a rapporto di lavoro subordinato o di tipo libero professionale, senza che ciò comporti riduzione del trattamento pensionistico in godimento.

Per le pensioni di anzianità anticipate rispetto all'età di vecchiaia, la disciplina del divieto di cumulo è articolata in base all'età e all'anzianità contributiva che hanno dato luogo al pensionamento anticipato rispetto all'età di vecchiaia.

Se la pensione all'origine è stata liquidata con 37 anni di anzianità e 58 anni di età essa è cumulabile integralmente con i redditi di lavoro dipendente o di lavoro autonomo.

Se la pensione è invece maturata con requisiti di età e di contribuzione inferiori (ad es. 35 anni di contribuzione e 57 di età) essa è totalmente incumulabile con i redditi di lavoro dipendente (la pensione viene integralmente trattenuta dall'Ente previdenziale) e parzialmente cumulabile con i redditi di lavoro autonomo.



*L'Amministrazione per gli Affari della Pubblica Istruzione
Regione Autonoma della Sardegna*

In quest'ultimo caso (cumulabilità parziale), l'Ente previdenziale deve effettuare sulla pensione una trattenuta del 30% della quota di pensione eccedente l'ammontare del trattamento minimo del Fondo Lavoratori dipendenti INPS; trattenuta che comunque non può superare il 30% del reddito di lavoro autonomo prodotto.

Va però precisato che la disciplina del cumulo illustrata non si applica comunque a quelle posizioni precedenti il 2001, per le quali era previsto già il più favorevole regime di totale cumulabilità con il reddito di lavoro autonomo (ad esempio, per le pensioni di anzianità liquidate entro il dicembre 1994 oppure entro il 30 settembre 1996 sulla base di almeno 35 anni di contribuzione acquisiti entro il 31 dicembre 1994 e a quelle posizioni che, per effetto dell'art. 44 della legge 289 del 27 dicembre 2002, da parte degli interessati sono state condonate, con il versamento all'INPDAP o all'INPS di una somma una tantum, a riscatto dei minori requisiti contributivi e di età posseduti al momento della liquidazione della pensione di anzianità.

Il regime appena descritto era stato mitigato dalla Finanziaria per l'anno 2003 che disponeva la totale cumulabilità per i lavoratori che avessero compiuto 58 anni di età e 37 di contributi, equiparandoli a coloro che avevano raggiunto 40 anni di contributi o il limite per la pensione di vecchiaia.

Veniva introdotta una novità interessante in materia di totale cumulabilità relativa a coloro che rientravano nel regime di divieto di cumulo. Infatti il divieto parziale o totale poteva essere escluso con il versamento di una quota "una tantum" pari al 30% della pensione lorda (comprensiva dell'IAS) relativa a gennaio 2003, ridotta del trattamento minimo INPS, moltiplicata per il numero risultante dalla differenza fra la somma dei requisiti di anzianità contributiva e età anagrafica (quota 95 per quell'anno) e la somma dei predetti requisiti in possesso alla data del pensionamento.



*La Repubblica Italiana per il Futuro delle
di Legittimo Interesse e Sviluppo*

In sostanza si proponeva ai pensionati "giovani" una sorta di sanatoria preventiva, con la quale riducevano ad un unico versamento la decurtazione della pensione.

È ovvio che questa norma - rimasta in vigore per poco tempo - favoriva ancora una volta coloro che avevano ulteriori redditi molto consistenti, mentre penalizzava fortemente i redditi extra pensione bassi o medi, o comunque non facilmente determinabili al momento del versamento dell'una tantum. Per avere un'idea concreta, un collocato a riposo di 57 anni di età e 36 anni di servizio con una pensione lorda di 1.500,00 euro al mese, pagava una tantum 329,36 euro qualunque fosse la cifra incassata dall'ulteriore lavoro. Si è arrivati al paradosso di pensionati che - volendo svolgere un piccolo impiego regolare - hanno versato una quota di una tantum maggiore dei guadagni.

Nell'anzidetta maniera potevano anche essere regolarizzate situazioni di incumulabilità precedenti non dichiarate.

Dopo il 2003 non è stata confermata per gli anni successivi la sanatoria del cumulo dei redditi, e quindi dal 2004 al 2008 la normativa in vigore è stata quella esposta in precedenza e quindi, per coloro che non avevano raggiunto il massimo dell'anzianità contributiva o la pensione di vecchiaia:

- **Totale incumulabilità della pensione con i redditi da lavoro dipendente**
- **Divieto parziale di cumulabilità con i redditi da lavoro autonomo**

La vera novità è stata introdotta, come accennato all'inizio con l'art.19 del D.L.112 del 25 giugno 2008 convertito in legge dal Parlamento il 5 agosto 2008.

La decorrenza del provvedimento è dal 1 gennaio 2009. I pensionati che svolgevano attività in costanza dell'assegno di quiescenza potranno incassare - al netto delle tasse - tutto ciò che guadagnano senza alcuna penalizzazione.



*Il Presidente della Repubblica
Giorgio Napolitano*

Si tratta di una norma che è in linea con le precedenti per quanto riguarda i maggiori beneficiari; infatti in questo caso potranno contare su un maggiore introito tanto più alta è la pensione e gli ulteriori redditi.

Chi ha - per esempio - una pensione di 30 mila euro e un reddito di lavoro autonomo di 25 mila euro, risparmia intorno a 7.200 euro circa.

Le uniche eccezioni alla totale cumulabilità sono quelle dei dipendenti pubblici riammessi in servizio presso la P.A., per i quali rimane in vigore la norma che prevede la sospensione dell'assegno fino al definitivo collocamento a riposo.

Le novità del D.L. 112/08 sono valide anche per le pensioni calcolate con il sistema contributivo, ed è questa una novità particolarmente importante considerato che questo regime previdenziale è penalizzante di per sé, senza necessità di ulteriori decurtazioni. Infatti se nel passato il lavoro in costanza della rendita pensionistica poteva essere considerato un privilegio o comunque un surplus, oggi per molti è una necessità, sia per il numero sempre maggiore di prepensionamenti, sia per la costante diminuzione del tasso di sostituzione, ossia il rapporto tra la pensione e l'ultima retribuzione in servizio.

(Sul previgente regime si vedano le Circolari INPS n.270 del 29.11.1993, informativa INPDAP n.4 del 23.01.2003 e Circolare INPS n.197 del 23.12.2003).

L'attuale disciplina può essere così riassunta:

Dal 1° gennaio 2009, secondo la legge n. 133 del 6 agosto 2008, le pensioni d'anzianità in regime retributivo potranno beneficiare della piena cumulabilità, che è già in vigore per le pensioni di vecchiaia.

Analogamente le **pensioni contributive** diventano totalmente cumulabili con qualsiasi reddito da lavoro, se rispondono ai seguenti requisiti:



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Dipartimento Regionale per il Mezzogiorno

- pensioni di vecchiaia acquisite con 40 anni di contributi;
- pensioni di vecchiaia al compimento dell'età pensionabile ossia 65 anni per gli uomini e 60 anni per le donne;
- pensioni dirette di anzianità conseguite con i nuovi requisiti di età e di contribuzione previsti dalla legge numero 247 del 24 dicembre 2007.

Fino al 31/12/2008 rimane in vigore la normativa sottoesposta.

Il cumulo tra pensione e redditi da lavoro dal 01/01/2003

Tipologia di pensione	Lavoro dipendente	Lavoro autonomo
Pensione di vecchiaia	Cumulo Totale	Cumulo Totale
Pensione di anzianità e di inabilità con 40 anni di contributi oppure 37 anni di contributi + 58 anni di età	Cumulo Totale	Cumulo Totale
		Cumulo Parziale
		La pensione cumulabile ammonta a: $PC - FM + \text{il } 70\% \text{ del } (P - FM) \text{ (con trattenuta uguale o minore il } 30\% \text{ del reddito)}$
		<u>Eccezioni</u>
Pensione di anzianità (*)	Divieto di cumulo	Cumulo totale se la pensione ha: <ul style="list-style-type: none">• decorrenza ante 1/1/95• decorrenza ante 1/10/96 con requisito per le pensioni d'anzianità al 31/12/94• decorrenza tra 1/10/96 e il 31/12/97 e con 35 anni di contributi e 52 anni di età al 30/9/96 oppure 30 anni di contributi al 30/9/96• decorrenza tra 1/10/96 e



Repubblica Italiana
 Dipartimento di Economia e Finanza
 Università del Piemonte Orientale

31/12/97 per i bloccati al
 28/9/94 con requisiti al
 31/12/94

Pensioni di inabilità con meno di 40 anni
 di contributi

$$PC = EM + il 50\% \text{ del } (P-TM)$$

PC = TM + il 70% del (P-TM) (con
 trattamento uguale o minore al 30% del
 reddito)

(*)

Le tipologie di pensione con (*) al raggiungimento dell'età utile per il requisito della pensione di vecchiaia (60 anni donna-65 uomo) potranno essere interamente cumulabili sia con il reddito da lavoro dipendente che autonomo.

PC = Pensione Cumulabile; TM = Trattamento Minimo; P = Pensione Percepita

- Pensioni di anzianità con 37 anni di contribuzione e 58 anni di età:

Possibilità di cumulo Pensioni anzianità con 37 anni o più di contribuzione e 58 anni o più di età alla cessazione dal 01/01/2003:	
lavoro dipendente	Cumulo Totale
lavoro autonomo	Cumulo Totale

Possono accedere a tale normativa, a decorrere dal 01/01/2003, anche i pensionati nei cui confronti trovano applicazione regimi di divieto parziale o totale di cumulo, versando Una Tantum secondo l'importo determinato dall'art.44 comma 2 della Legge finanziaria 2003

Esempi di calcolo della decurtazione:

CUMULO PARZIALE - Come calcolare la decurtazione	
Importo trattamento minimo INPS annuo per il 2002: (392,69 x 13)	5.104,97
Primo	esempio
Reddito annuo pensione = C. 15.000,00 - Reddito annuo lavoro autonomo C. 12.000,00	
Eccedenza pensione minima (15.000,00 - 5.104,97)	9.895,03
Decurtazione (30% di 9.895,03)	2.968,51
30% del reddito da lavoro autonomo	3.600,00



*Stato in Libertà con gli altri Stati del Mondo
che Regolano il proprio e altrui bene*

Pensione spettante (15.000,00 - 2.968,51)	12.031,49
Nel primo esempio la decurtazione non supera il 30% del reddito da lavoro autonomo	
Secondo esempio	
Reddito annuo pensione € 18.000,00 - Reddito annuo lavoro autonomo € 6.000,00	
Eccedenza pensione minima (18.000,00 - 5.104,97)	12.895,03
Decurtazione (30% di 12.895,03)	3.868,51
30% del reddito da lavoro autonomo	1.800,00
Pensione spettante (18.000,00 - 1.800,00)	16.200,00
Nel secondo esempio la decurtazione sarebbe superiore al 30% del reddito da lavoro autonomo	

Adempimenti da espletare in caso di cumulo:

- Dichiarare, all'Ente che paga la pensione, l'ammontare dei redditi che si prevede di conseguire nell'anno in corso.
- In base a tale dichiarazione l'Ente provvederà ad effettuare le trattenute provvisorie delle quote di pensione non cumulabile.
- Entro il 30 giugno dell'anno successivo il pensionato dovrà presentare all'Ente che paga la pensione la dichiarazione dei redditi da lavoro riferita all'anno precedente per il conguaglio.

Sanzioni:

- Coloro che non presenteranno la dichiarazione dei redditi dovranno versare all'Ente previdenziale di appartenenza l'intero importo annuo della pensione percepita.

Tutto ciò premesso e considerato e nei termini sopra esposti viene reso il parere richiesto a questa Agenzia.

IL VICE DIRETTORE GENERALE

Dott. Carmelo Carlino